



Comune di Ronco Scrivia
(Provincia di Genova)

*Regolamentazione delle vendite su area pubblica di
commercianti e agricoltori effettuate nel mercato e nei
posteggi fuori mercato*

Approvato con D. C. C. n. 11 del 12.02.05

Entrato in vigore il 09.03.05

Modificato con D. C. C. n. 38 del 01.12.09

Modificato con D. C. C. n. 13 del 19.04.11

Comune di Ronco Scrivia
Riordino del settore del commercio su aree pubbliche
Ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 19/99

Regolamentazione delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate nel mercato e nei posteggi fuori mercato

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo I articolo 13 della L.R n° 19/99 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti, dai produttori agricoli e nella forma itinerante:

- a) nei mercati a cadenza settimanale
- b) nei posteggi singoli
- c) nelle zone di sosta prolungata

1.2 Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) Su posteggi dati in concessione per dieci anni
- b) Sulle aree individuate dal presente regolamento purchè in forma itinerante

1.3 Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il comune ha la disponibilità che viene data in concessione all' operatore autorizzato all' esercizio dell' attività commerciale.

1.4 L' esercizio dell' attività di cui al comma 1.2 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

1.5 L' autorizzazione all' esercizio dell'attività su aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull' intero territorio nazionale.

1.6 L' autorizzazione all' esercizio dell' attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l' una e per l' altra attività. A tal fine l' abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I : I MERCATI SETTIMANALI - CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 2 – I mercati settimanali di Ronco Scrivia e Borgo Fornari

2.1 I mercati settimanali – da ora in poi denominati mercati - oggetto del Regolamento sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO	NUMERO POSTEGGI	MERCEOLOGIA	CONCESSIONE
P.za Carpaneto	giovedì	4	mista	decennale
P.za Marconi	venerdì	14	mista	decennale

2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate dal presente regolamento e configurate nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

- dislocazione e dimensionamento dei posteggi riservati ai produttori agricoli, di cui alla legge n. 59/1963;
- numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche **a carattere definitivo** del mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

2.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche **a carattere provvisorio** del mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza dirigenziale.

Articolo 3 – Orari di mercato

3.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:

a) **orario di entrata**: tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato; per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.

b) **orario di allestimento dei banchi**: l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 7,00 e dovrà concludersi entro le ore 8,00;

c) **orario di inizio della vendita**: Alimentari ed extralimentari ore 7,30

d) **orario di cessazione della vendita**: l'attività di vendita sarà consentita non oltre le ore 13,30;

e) **orario di sgombero dell'area di mercato**: lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro le ore 14,30.

3.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da autorizzarsi dal Comando di Polizia Municipale - abbandonare il mercato prima delle ore 12,30. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni meteorologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

3.4 Con ordinanza sindacale sarà definito, sentiti i rappresentanti eletti dagli operatori del mercato di cui all'art. 20, annualmente il calendario dei mercati straordinari con i relativi orari e modalità di svolgimento.

Articolo 4 – Aree di riserva.

4.1 Vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie.

- 4.2 Tali aree sono così individuate in aree riservate miste:
- P.zza 2 Giugno
 - via N. Sauro

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Funzionamento del mercato

5.1 Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.

5.2 Gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività di mercato.

5.3 Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze l'A.S.L. locale.

5.4 Il comune può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato, anche in deroga di quelli stabiliti dal successivo articolo 6.

5.5 I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata.

5.6 E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Articolo 6– Accesso degli operatori al mercato.

6.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posteggio esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3 ed agli operatori cosiddetti spuntisti secondo le procedure indicate all'art. 10. Entro le ore 9.00 dovranno abbandonare l'area mercatale i mezzi di eventuali rappresentanti e fornitori.

6.2 In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e qualsiasi altro organo di pubblica sicurezza)

Articolo 7 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

7.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 8 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

8.1 Dopo le ore 8.00 è vietata la circolazione ed il parcheggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per la vendita o automezzi utilizzati quale deposito) all'interno delle aree adibite a sede di mercato, purchè collocati all'interno del posteggio in concessione.

I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

8.2 La circolazione nell' area mercatale durante l' orario di svolgimento, è consentita unicamente ai mezzi di soccorso ed emergenza, e a quelli appositamente autorizzati.

Articolo 9 – Sistema autorizzatorio e assegnazione dei posteggi.

9.1 Ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria, L.R. 1/2007, il Dirigente dell'area competente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, a seguito dell'esperimento del previsto bando comunale nel pertinente numero previsto, nella composizione numerica e merceologica, nonché le relative concessioni di posteggio.

9.2 L' autorizzazione per l' esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del Dirigente dell' area competente e deve contenere l' intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell' autorizzazione, l' ubicazione e la superficie di vendita e il mercato cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

9.3 L'assegnazione di posteggi resi disponibili a seguito di rinunce, revoche o altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, è effettuata dopo l'espletamento di apposito bando.

9.4 Il dirigente dell' area competente rilascia altresì l' autorizzazione per l' esercizio dell' attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, al cittadino residente o alla società la cui sede legale sia posta nel territorio comunale.

9.5 Presso l' ufficio commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l' originale della planimetria di mercato con l' indicazione della numerazione dei posteggi, nonché l' originale della pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

9.6 Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo il Dirigente ha l' obbligo di far provvedere all' aggiornamento della pianta organica.

Articolo 10 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

10.1 Il rilascio dell' autorizzazione per l' esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all' art. 28, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. 114/98 è subordinato alla presentazione al protocollo del comune di un' istanza nella quale l' interessato dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 114/98
- il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede l' autorizzazione

10.2 L' ufficio comunale competente all' istruttoria della domanda provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento del pubblico.

Procede quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all' accertamento, mediante acquisizione d' ufficio, delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 403/98.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del comune.

Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e l' ufficio è tenuto al rilascio dell' atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni ovvero siano intervenute difficoltà negli accertamenti d' ufficio a causa di ritardi nelle risposte da parte di altri enti pubblici, non imputabili al Comune.

Articolo 11 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

11.1 I concessionari di posteggi non presenti all' ora stabilita dal precedente articolo 3 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate. Tali posteggi sono disponibili per l'assegnazione giornaliera.

L' assegnazione è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

Per partecipare alla spunta è necessario presentarsi presso l'ufficio della Polizia Municipale dalle ore 7,30 alle ore 8,00, muniti di autorizzazione originale.

A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività relativamente alla vendita su area pubblica dell'operatore commerciale, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA. In caso di ulteriore parità viene considerata la maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

11.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal Comando di Polizia Municipale mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

11.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro le ore 9.30, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

11.4 Il posteggio si intende occupato qualora il banco sia montato ed atto alla vendita con le merci e le attrezzature fiscali corrispondenti all'autorizzazione amministrativa presentata per l'effettuazione della spunta.

11.5 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

11.6 L'assenza alle operazioni di assegnazione giornaliera non può essere giustificata. E' considerata assenza la presentazione presso l'ufficio mercati dopo le ore 8,00.

11.7 Qualora alle ore 9.30 venga rilevata la presenza di ulteriori posteggi liberi, si procede ad effettuare una seconda assegnazione giornaliera tra gli operatori presenti.

Articolo 12 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

12.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate dalla normativa regionale in materia.

Articolo 13 – Revoca, sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio, decadenza e rinuncia della concessione di posteggio.

13.1 La revoca dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato sono adottate con provvedimento del Dirigente competente e devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dal comma 4 dell'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

La decadenza dalla concessione di posteggio opera a partire dalla diciottesima assenza.

13.2 Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali vigenti.

13.3 La revoca del posteggio può essere temporanea.

13.4 La sospensione viene disposta secondo la norma fissata dal comma 3 dell'articolo 29 del D.L.vo 114/98 quando viene commessa per due volte nello stesso anno una delle seguenti violazioni:

- occupazione fuori dello spazio prescritto nell'autorizzazione;
- assenza dell'originale del titolo autorizzatorio;
- violazione delle disposizioni sulla sostituzione del titolare;
- accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali : la durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento.

13.5 La concessione di posteggio con validità decennale, automaticamente rinnovabile, cessa per rinuncia del titolare.

13.6 La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 14 – Scambio di posteggio.

14.1 Lo scambio consensuale di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso a titolo definitivo qualora non vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario o la suddivisione merceologica del mercato. Tale situazione comporta il rilascio di nuovo provvedimento autorizzatorio recante i dati del posteggio scambiato e contestualmente il rilascio di nuova concessione di posteggio.

14.2 Lo scambio consensuale di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato per periodi di tempo limitato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso con provvedimento dirigenziale salvo vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario o la suddivisione merceologica del mercato.

Articolo 15 – Ampliamento del posteggio.

15.1 Non è consentito alcun ampliamento di posteggio.

Articolo 16 – Indisponibilità di posteggio.

16.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 17 – Obblighi dei venditori.

- 17.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico, di larghezza non inferiore al metro lineare lateralmente, devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- 17.2 E' fatto divieto agli operatori commerciali che pongono in vendita alimenti deperibili (es. formaggi e salumi, pasta fresca, pesce e carni, ecc.) di posizionare le proprie strutture di vendita sulla parte non asfaltata dell'area mercatale.
- 17.3 Gli operatori commerciali titolari di concessione sono tenuti ad allestire il banco con le attrezzature e le merci. L'occupazione del posteggio con il solo autoveicolo o con il solo montaggio delle strutture comporterà il conteggio dell'assenza ai fini dell'art. 29 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 114/98.
- 17.4 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.
- 17.5 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello con copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio.
- 17.6 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
- 17.7 Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere sui fronti di passaggio dalla verticale del limite di allineamento per più di cento centimetri, fermo restando che in ogni caso deve essere garantito il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso.
- 17.8 E' vietato recare molestie di ogni genere con grida, clamori e mezzi sonori, occupare spazi non assegnati, accendere fuochi liberi.
- 17.9 L'esercizio dell'attività di vendita dei generi alimentari deve essere svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario.

Articolo 18 – Sostituzione del soggetto autorizzato

- 18.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti (in regola con le norme previdenziali e fiscali) e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso. Il sostituto deve essere munito della dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente.
- 18.2 Fuori dei casi sopra indicati, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, per periodi di tempo non superiori al mese solare e soltanto per casi eccezionali, quali condizioni di salute proprie o di familiari, gravidanza, servizio militare o incidenti stradali, da altri soggetti comunque incaricati, muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso e di atto di delega sottoscritto dal titolare del posteggio comprovante il titolo della sostituzione e gli estremi temporali di validità. All'atto di delega deve essere allegata copia del documento d'identità del titolare dell'autorizzazione.

18.3 I controlli sull'applicazione dei commi precedenti sono effettuati dalla Polizia Municipale.

Articolo 19 – Rilevazione delle assenze

19.1 La rilevazione delle assenze e l'acquisizione delle relative cause giustificative (malattia, gravidanza, servizio militare e ferie) sono effettuate dalla Polizia Municipale. La presentazione delle cause giustificative dovrà avvenire mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo, o a mezzo posta o via fax (in quest'ultimo caso l'invio via fax dovrà essere seguito da trasmissione via posta)

19.2 Non rilevano le assenze effettuate nei mercati anticipati o posticipati in caso di festività.

Articolo 20 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

20.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato sono fissate le seguenti modalità di riassegnazione dei posteggi:

- definizione delle nuove aree mercatali con ordinanza dirigenziale, nel caso di riorganizzazione temporanea, oppure con delibera del consiglio comunale, nel caso di riorganizzazione a titolo definitivo;
- definizione della graduatoria dei titolari dei posteggi oggetto dello spostamento sulla base dell'anzianità di concessione di posteggio, e, nel caso di parità, dell'anzianità di iscrizione al registro imprese per l'attività di commercio su area pubblica;
- Il dirigente competente comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria redatta con i criteri di cui al punto precedente;
- rilascio di nuova autorizzazione e nuova concessione di posteggio recante il nuovo numero di posteggio assegnato.

Articolo 21 – Rapporti con i rappresentanti eletti dagli operatori mercatali

21.1 Sulle vicende relative alle attività mercatali e alle altre forme di commercio su area pubblica, l'amministrazione comunale acquisisce il parere dei rappresentanti eletti dagli operatori mercatali ai sensi delle vigenti disposizioni della normativa regionale.

SEZIONE II : DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 22 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.

22.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione decennale per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie nel seguente modo:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO	NUMERO POSTEGGI	MERCEOLOGIA
P.za Marconi	venerdì	1	mista
P.za Carpaneto	giovedì	1	mista

22.2 L'agricoltore che intenda ottenere un posteggio sui mercati di Ronco Scrivia inoltra all'Ufficio competente domanda in bollo per il rilascio della relativa concessione sulla base delle precise indicazioni previste nell'apposito bando comunale. Ogni bando per l'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori – pubblicato all'albo pretorio – conterrà sempre:

- l'indicazione numerica del posteggio o dei posteggi disponibili,
- la loro ubicazione nel mercato,
- la dimensione espressa con la misura del fronte per la misura della profondità,
- le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative al posteggio,
- il termine esatto entro cui l'istanza dovrà essere spedita al Comune,
- i criteri di priorità delle assegnazioni secondo le indicazioni di cui alla normativa regionale vigente;

La domanda va compilata utilizzando come traccia la modulistica che verrà predisposta dall'ufficio competente.

La domanda va inoltrata al Comune, solo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a partire dalla data di pubblicazione del bando comunale all'albo pretorio e deve pervenire nel termine massimo di 45 giorni dalla pubblicazione stessa. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.

22.3 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita Iva ed iscrizione al registro imprese della Camera di commercio come imprenditore agricolo.

22.4 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di sostituzione del titolare e di sanzioni.

22.5 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla conduzione dei loro fondi.

22.6 L'assegnazione giornaliera dei posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati è riservata esclusivamente agli agricoltori sulla base dei criteri di priorità definiti dalla normativa regionale vigente.

Articolo 23 – Orari

23.1 Gli agricoltori operanti nei mercati di P.za Marconi e P.za Carpaneto dovranno rispettare l'orario fissato all'art. 3 del presente regolamento.

23.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da autorizzarsi dal Comando di Polizia Municipale o esaurimento della merce - abbandonare il mercato prima delle ore 10. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Articolo 24 – Subingresso nel posteggio.

24.1 E' consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento. In tali casi il cessionario inoltra al Comune la comunicazione di subingresso in cui sono indicati gli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, con allegata copia della documentazione, e in cui è autocertificato il possesso dei requisiti per l'esercizio della vendita da parte di agricoltore ai sensi della normativa vigente.

Articolo 25 – Decadenza della concessione di posteggio.

25.1 Motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita della qualità di agricoltore.

25.2 E' altresì motivo di decadenza dalla concessione del posteggio il mancato utilizzo dello stesso per periodi di tempo superiori a mesi quattro rapportati alle modalità di frequenza del mercato o all'utilizzo stagionale, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o calamità naturali. In quest'ultimo caso deve essere fornita idonea documentazione sui danni arrecati ai prodotti oggetto della vendita su area pubblica.

Articolo 26 – Scambio di posteggio.

26.1 Lo scambio consensuale di posteggio tra agricoltori assegnatari di posteggio sul mercato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso a titolo definitivo qualora non vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario. Tale situazione comporta il rilascio di nuovo provvedimento concessorio recante i dati del posteggio scambiato.

26.2 Lo scambio consensuale di posteggio tra agricoltori assegnatari di posteggio sul mercato per periodi di tempo limitato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso con provvedimento dirigenziale salvo che vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario.

Articolo 27 – Indisponibilità di posteggio.

27.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. Le soluzioni individuate, che riguardano l'effettuazione di più di due mercati, sono recepite in apposita ordinanza sindacale.

SEZIONE III : DISPOSIZIONI COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

Articolo 28– Obbligo dell'informazione e della tutela dei consumatori.

28.1 Cartelli e listini dei prezzi e descrizione dei prodotti devono esser chiaramente esposti.

Articolo 29 – Collocamento delle derrate.

29.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

29.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

29.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 30 – Divieti di vendita.

30.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

30.2 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

Articolo 31 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

31.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

Articolo 32 – Atti dannosi agli impianti del mercato.

32.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e - in modo particolare - il suolo.

Articolo 33 – Utilizzo dell'energia elettrica e delle bombole a gas.

33.1 E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

33.2 Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

33.3 Nei mercati è vietato l'utilizzo delle bombole a gas sia per il riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora sia necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 34– Furti e incendi.

34.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

Articolo 35 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

35.1 E' ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato agli art. 3 e 28 oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita agli art. 3 punto 3.2 e 28 punto 28.2.

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 36– Tassa di occupazione del suolo pubblico e tassa rifiuti

36.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

36.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune .

36.2 bis La tassa di occupazione del suolo pubblico delle aree mercatali rilasciate in concessione decennale verrà riscossa in quattro rate trimestrali da corrispondere entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, relativamente al pagamento dell'anno in corso. Detto pagamento sarà effettuato mediante l'utilizzo dei relativi bollettini che saranno notificati alla sede dell'azienda da parte del personale dell'Ufficio Vigilanza.

36.3 In caso di occupazione temporanea la tassa di occupazione del suolo pubblico avverrà con riscossione diretta da parte dell'ufficio vigilanza che rilascerà quietanza e sarà commisurata esclusivamente alle dimensioni del posteggio libero.

36.4 La pulizia dell'area mercatale è garantita dal Comune.

36.5 Il Comune, per ragioni di interesse pubblico finalizzate ad incrementare le attività del commercio ambulante e promuovere lo sviluppo nell'ambito del territorio, può prevedere stipula di apposite convenzioni che determinino agevolazioni in merito al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

VIGILANZA MERCATO

Articolo 37 – Preposti alla vigilanza.

37.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- assegnare i posti vacanti secondo le modalità definite dalle disposizioni regionali e dal presente regolamento,
- rilevare e registrare le assenze degli operatori;
- acquisire e registrare le cause giustificative delle assenze;
- garantire il rispetto delle norme igieniche,
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato, applicare le sanzioni.

Art. 38 Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

38.1 Il Dirigente, ricevuto il verbale inviato dagli organi di vigilanza in ordine all'accertamento, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto, stabilendo anche l'eventuale sanzione accessoria.

Dovranno comunque essere osservate le normative e le procedure previste in materia .

38.2 Nel caso di confisca della merce, con medesimo provvedimento il Dirigente stabilisce anche in ordine alla vendita o alla distruzione, o alla devoluzione ai fini assistenziali in ordine alla valutazione complessiva del valore della stessa.

SEZIONE IV : *COMMERCIO ITINERANTE E FIERE*

Art. 39 - Aree comunali e giorni interdetti al commercio in forma itinerante.

39.1 Nel territorio del Comune di Ronco Scrivia, per motivi di viabilità e di ordine pubblico, è vietato il commercio in forma itinerante in concomitanza con il mercato generale che si tiene il giovedì e il venerdì di ogni settimana e nelle sottoelencate vie : C.so Trento e Trieste, Via IV Novembre fino al civ. n. 15, P.zza Carpaneto, C.so Italia, Via della Ferriera, C.so Cesare Battisti, Via Roma, Via Postumia, Via Vittorio Veneto Via N. Sauro, Via Quartini e Via XXV Aprile.

Art. 40 - Modalità dell'esercizio del commercio in forma itinerante.

40.1 L'attività di commercio in forma itinerante deve effettuarsi all'esterno delle corsie di marcia e nel rispetto del codice della strada. In particolare l'attività in premessa è inibita nelle aree in cui è vietata la sosta o la fermata ai sensi dell'art. 158 c.d.s.

40.2 L'esercizio dell'attività in esame deve avvenire in assenza di occupazione di spazi ed aree pubbliche eccedenti la sagoma del veicolo utilizzato.

Art. 41 - Orari, per l'esercizio del commercio itinerante.

41.1 L'attività del commercio in forma itinerante potrà avvenire secondo il seguente orario 8.30 – 14.30 e 14.30 – 19.30 ed ogni fermata non deve superare un'ora di sosta, e comunque distante non meno di metri cinquecento dalla precedente. Il commercio itinerante è vietato nelle giornate domenicali e festive.

Art. 42 Organizzazione delle fiere

42.1 Non sono previste fiere nel calendario delle manifestazioni comunali.

42.2 Possono essere concesse aree pubbliche sulle quali esercitare l'attività di vendita solo in forma temporanea ed in occasioni di particolari ricorrenze.

42.3 Le aree di cui al punto precedente saranno concesse agli enti promotori, che saranno ritenuti unici responsabili dell'attività sulle stesse svolta, sulla base di apposita richiesta presentata agli uffici comunali competenti.

42.4 L'ufficio di Polizia Municipale potrà in ogni modo procedere al controllo dell'attività di vendita e ai requisiti posseduti dagli operatori.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica

SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I : I MERCATI SETTIMANALI

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 2 – I mercati settimanali di Ronco Scrivia e Borgo Fornari

Articolo 3 – Orari di mercato

Articolo 4 – Aree di riserva.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Funzionamento del mercato

Articolo 6 – Accesso degli operatori al mercato.

Articolo 7 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Articolo 8 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

Articolo 9 – Sistema autorizzatorio e assegnazione dei posteggi

Articolo 10 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato

Articolo 11 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

Articolo 12 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

Articolo 13 – Revoca, sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio, decadenza e rinuncia della concessione di posteggio

Articolo 14 – Scambio di posteggio

Articolo 15 – Ampliamento del posteggio

Articolo 16 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 17 – Obblighi dei venditori

Articolo 18 – Sostituzione del soggetto autorizzato

Articolo 19 – Rilevazione delle assenze

Articolo 20 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato

Articolo 21 – Rapporti con i rappresentanti eletti dagli operatori mercatali

SEZIONE II : DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 22 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi

Articolo 23 – Orari

Articolo 24 – Subingresso nel posteggio

Articolo 25 – Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 26 – Scambio di posteggio

Articolo 27 – Indisponibilità di posteggio

SEZIONE III : DISPOSIZIONI COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

Articolo 28 – Obbligo dell'informazione e della tutela dei consumatori

Articolo 29 – Collocamento delle derrate

Articolo 30 – Divieti di vendita

- Articolo 31 - Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Articolo 32 - Atti dannosi agli impianti del mercato
- Articolo 33 - Utilizzo dell'energia elettrica e delle bombole a gas
- Articolo 34 - Furti e incendi
- Articolo 35 - Verifica delle assenze degli operatori commerciali


CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

- Articolo 36 - Tassa di occupazione del suolo pubblico e tassa rifiuti

VIGILANZA MERCATO

- Articolo 37 - Preposti alla vigilanza
- Articolo 38 - Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie
- Articolo 39 - Aree comunali e giorni interdetti al commercio in forma itinerante
- Articolo 40 - Modalità dell'esercizio del commercio in forma itinerante
- Articolo 41 - Orari, per l'esercizio del commercio itinerante
- Articolo 42 - Organizzazione delle fiere

ARGINE TORRENTE





COMUNE DI RONCO SCRIVIA

PLANIMETRIA ZONA MERCATO PIAZZA MARCONI

SCALA 1:300

COMUNE DI RONCO SCRIVIA
PLANIMETRIA MERCATO LOCALITA' BORGO FORNAR



RIO

STRADA PROVINCIALE